

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Soggetti interessati
- Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi
- Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta
- Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di altre stazioni appaltanti a favore dell'Ateneo e incarichi svolti da dipendenti dell'Ateneo a favore di altre stazioni appaltanti
- Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego
- Art. 7 – Approvazione e proprietà degli elaborati
- Art. 8 – Costituzione del fondo
- Art. 9 – Criteri di ripartizione del fondo
- Art. 10 – Erogazione delle somme e riduzioni per errori o ritardi
- Art. 11 – Riduzioni dell'incentivo per prestazioni svolte da professionisti esterni
- Art. 12 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo
- Art. 13 – Ambito di applicazione
- Art. 14 – Disposizioni transitorie e di coordinamento
- Art. 15 – Entrata in vigore e abrogazioni

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi e costi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 – Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività istituzionali dell'Ateneo in quanto stazione appaltante, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse dell'Ateneo.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall'Ateneo nei casi stabiliti dall'articolo 5.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni e attività elencate all'art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti di cui all'art. 3, comma 2;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica (tecnica, legale, contabile, amministrativa) compiono, in tutto o in parte, l'insieme di atti ed attività tecniche o amministrative che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni e attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;

- f) direzione dei lavori;
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaborazione tecnica, legale, contabile, amministrativa.
2. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
4. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.

Articolo 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di realizzazione di opere e lavori pubblici o l'acquisizione di servizi e forniture sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione interna dell'Ateneo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi compatibilmente con la natura degli stessi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni o attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5 – Incarichi svolti da dipendenti di altre stazioni appaltanti a favore dell'Ateneo e incarichi svolti da dipendenti dell'Ateneo a favore di altre stazioni appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.

2. Gli importi corrispondenti ai compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte dal personale di altre stazioni appaltanti a favore dell'Ateneo, nel rispetto del presente regolamento, sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni per la relativa corresponsione e trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

3. Qualora sia il personale dell'Ateneo a svolgere le prestazioni che danno luogo alla corresponsione degli incentivi a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento di queste ultime in materia, gli importi corrispondenti ai compensi incentivanti sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione all'Ateneo per essere corrisposti al personale che ha svolto le prestazioni.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Quando l'Ateneo si avvalga delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione o contratto che regola i rapporti tra l'Ateneo e la centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione o contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice.

Articolo 6 – *Compatibilità e limiti di impiego*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo da calcolare tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente l'Ateneo provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti da altre stazioni appaltanti al personale autorizzato dall'Ateneo a svolgere tali attività esterne, e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità l'Ateneo fornisce le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti in suo favore da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7 – *Approvazione e proprietà degli elaborati*

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli

incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Ateneo, che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 8 – Costituzione del fondo

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni e attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori, servizi o forniture verranno determinati gli importi da destinare al fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, Iva esclusa. In caso di adesione a convenzione CONSIP o altra centrale di committenza, l'importo cui applicare la percentuale di costituzione del fondo è quello indicato nella determina a contrarre.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 9, ai soggetti di cui all'articolo 2;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - all'attivazione presso l'Ateneo di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti competenti.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

Tabella A – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

Tabella B – SERVIZI / FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00: – per la parte fino a euro 500.000,00 – per la parte oltre euro 500.000,00	2% 1,5%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice e in conformità con quanto stabilito dalle linee guida dell'ANAC.

8. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, la percentuale da applicare per la costituzione del fondo può essere incrementata fino a un massimo dello 0,2% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

a) lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;

b) servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 – per la parte eccedente tale importo – caratterizzati da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 9 – Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture pubblici sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa e riportati nell'Allegato A al presente regolamento.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento, definite in sede di contrattazione integrativa. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

3. I criteri di ripartizione delle risorse di cui all'Allegato A e le tabelle 1 e 2 sono emanati con decreto del direttore generale e possono essere modificati, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, con medesimo provvedimento.

Articolo 10 – Erogazione delle somme e riduzioni per errori o ritardi

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, relativo alla regolare effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale correlata alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incentivante incrementando la quota di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b).

Articolo 11 – Riduzioni dell’incentivo per prestazioni svolte da professionisti esterni

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte a professionisti esterni, le quote parte dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte né dai dipendenti dell’Ateneo né di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo incentivante incrementando la quota di cui all’articolo 8, comma 3, lett. b).

Articolo 12 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo

1. Il dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione interna, nell’atto con il quale individua i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce – su proposta del responsabile del procedimento – le percentuali di attribuzione dell’incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione dell’Ateneo, l’adozione del relativo atto nei termini che seguono:

a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il dirigente competente (o altro soggetto competente in base all’organizzazione interna) dà atto dell’avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto, nonché l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il dirigente assume la determinazione di liquidazione.

b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente (o altro soggetto competente in base all’organizzazione interna) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il dirigente valuta quanto svolto, nonché l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente assume la determinazione di liquidazione. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente l’esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il dirigente valuta quanto svolto, nonché l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente agli uffici competenti con l'attestazione:

- a) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della loro compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- b) degli importi dovuti ai soggetti incaricati delle funzioni o attività, al netto di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera/lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti medesimi;
- c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, indicando gli importi per ciascuna annualità.

Articolo 13 – Ambito di applicazione

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi dal 19 aprile 2016 in poi, con esclusione del periodo di vigenza del D.L. n. 32/2019, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie¹.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014 restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al *Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni* emanato con D.R. n. 228 del 26.03.2010.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 15 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione nell'albo informatico.

2. L'allegato A e le tabelle 1 e 2 entrano in vigore secondo la decorrenza prevista dal decreto direttoriale di emanazione e sono soggette alle medesime forme di pubblicità previste per il presente regolamento al comma 1.

¹ Comma modificato con D.R. n. 4156 del 01.10.2019 a seguito della delibera del C.d.A. del 25.09.2019

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con D.R. n. 228 del 26.03.2010, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 1.